CITTÀ DI TREIA
(Provincia di Macerata)

SETTORE URBANISTICA E TERRITORIO
Ufficio URBANISTICA

COPIA DELLA DETERMINAZIONE N. 1 DEL 10-04-2019

Reg. generale n. 181 del 10-04-2019

Oggetto:	**ASSISTENZA SOFTWARE PROGRAMMI EDILIZIA, PROCEDURE PROTOCOLLO HALLEY E SUPPORTO E GESTIONE OPERATIVA RICOSTRUZIONE PRIVATA.**

IL RESPONSABILE DEL SETTORE INTESTATO

PREMESSO che l'Ufficio Urbanistica ha in uso il programma di gestione dell'edilizia privata (concessioni, autorizzazioni, DIA, post concessione, calcolo oneri, consistenza immobili, condono edilizio, ecc.), realizzato dal Gruppo Marche Informatica ed acquistato nell'anno 1989 e successivi, integrato ed aggiornato in conformità alle ultime disposizioni di legge;

PREMESSO, inoltre, che per le procedure software in uso è necessario un servizio di assistenza, comprensivo del periodico aggiornamento dei programmi (TUEL 267/2000, L. 15/2005, Testo Unico Edilizia DPR 380/2001, aggiornamento contributi di concessione, condono edilizio L. 326/2003 e LR 23/2004, anagrafe tributaria, CIL, CILA, SCIA, SUAP, AUA, ecc.);

RITENUTO dover provvedere per i servizi sopra descritti al canone di assistenza anche per l'anno in corso ed impegnare allo scopo la somma sotto indicata;

VISTO l'articolo 192, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 ss.mm.ii., il quale dispone che "*la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante:*

a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
c) *le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base*";

VISTO l'articolo 32, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 ss.mm.ii., il quale dispone che "*prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. Nella procedura di cui all'articolo 36, comma 2, lettera a), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti"*;

VISTI:

- l'articolo 36, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., che dispone: *"Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta;";*
- l'articolo 37, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., il quale prevede che le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza e dai soggetti aggregatori;

ATTESO che la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, nel favorire sempre di più il ricorso a centrali di committenza e agli strumenti telematici di negoziazione (*e-procurement*), prevede:

- l'obbligo per gli enti locali di avvalersi delle convenzioni Consip ovvero di utilizzarne i parametri qualità/prezzo come limiti massimi per le acquisizioni in via autonoma (art. 26, comma 3, della legge n. 488/1999 e art. 1, comma 449, legge n. 296/2006). La violazione di tale obbligo determina, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del d.L. n. 95/2012 (L. n. 135/2012) e dell'articolo 11, comma 6, del d.L. n. 98/2011 (L. n. 115/2011), la nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare nonché causa di responsabilità amministrativa;
- l'obbligo per tutte le pubbliche amministrazioni di avvalersi di convenzioni Consip per l'acquisizione di energia elettrica, telefonia fissa e mobile, gas, combustibile da riscaldamento, carburanti rete ed extra-rete (art. 1, commi 7-9, d.L. n. 95/2012, conv. in legge n. 135/2012);
- l'obbligo per gli enti locali di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e fino alla soglia comunitaria (art. 1, comma 450, legge n. 296/2006, come da ultimo modificato dalla Legge n. 145/2018). Anche in tal caso la violazione dell'obbligo determina la nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare e causa di responsabilità amministrativa, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del citato decreto legge n. 95/2012;

DATO ATTO che i singoli servizi da acquisire sono di importo inferiore a 5.000 euro e, pertanto, non è obbligatorio il ricorso al MEPA;

ESAMINATA l'offerta economica prot. n. 19.808 del 20/11/2018, le caratteristiche tecniche dei prodotti e le condizioni generali di vendita della ditta GRUPPO MARCHE INFORMATICA Srl con sede in Macerata, che propone il servizio di assistenza per l'anno 2019, compresi:
- modulo software per integrazione con procedure protocollo Halley (con personalizzazioni),
- modulo di interoperabilità con software SUE in uso per la gestione delle pratiche della ricostruzione privata post sisma 2016 e segg. (ai sensi del D.L. 189 del 2016 e ss.mm.ii.) di cui all'accordo di programma ANCI- REGIONE MARCHE sottoscritto il 24 maggio 2018, prot. 22.017,

come segue:
- canone assistenza software, incluso servizio teleassistenza, esclusi interventi presso la nostra sede, compreso modulo software per integrazione con procedure protocollo Halley (con personalizzazioni) € 1.612,00 + IVA,
- installazione, test e configurazione modulo di interoperabilità, una tantum, € 340,00 + IVA,

per complessivi € 1.952,00 + IVA 22% di € 429,44, per un totale di € 2.381,44;

RITENUTO, quindi, dover procedere ad affidare il suddetto servizio di assistenza ai programmi software sopra descritti per l'anno 2019, ai sensi dell'articolo 36, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 al costo di € 1.952,00 + IVA 22% di € 429,44, per un totale di € 2.381,44 alla ditta GRUPPO MARCHE INFORMATICA Srl con sede in Macerata;

ACCERTATA la regolarità contributiva della medesima ditta, ai sensi dell'articolo 16-*bis*, comma 10, del decreto-legge 185/2008, convertito con legge 2/2009, attestata dal documento unico di regolarità contributiva prot. INAIL n. 15083677 dell'11/02/2019 con validità fino all'11/06/2019, acquisito mediante DURC on line;

DATO ATTO che, ai sensi dell'articolo 3 della legge 136/2010 e successive modifiche ed integrazioni, è stato acquisito, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il codice identificativo di gara (CIG Z1C28098E8);

VISTO l'articolo 4, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;

VISTO il decreto sindacale n. 10 del 30 dicembre 2017, di attribuzione delle funzioni di cui all'articolo 107 del D.Lgs. 267/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

VISTO il decreto commissariale n. 2 del 29 ottobre 2018, di conferma delle funzioni di cui all'articolo 107 del D.Lgs. 267/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

VISTA la deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio comunale n. 11 del 06/03/2019, con la quale è stato approvato il DUP e il bilancio di previsione 2019/2021;

VISTA la deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri della Giunta comunale n. 38 del 12/03/2019, con la quale è stato definito ed approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2019/2021, nonché assegnate le risorse ai responsabili di servizio per il conseguimento degli obiettivi;

CONSIDERATO che la sottoscritta ha direttamente provveduto alla verifica della regolarità tecnica e della copertura finanziaria della presente determinazione, rientrante nel budget assegnatole con il citato atto del Commissario Straordinario;

VISTI gli articoli 107 e 183 del D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni;

ATTESA la propria competenza, rientrando il presente atto tra i compiti di gestione corrente del servizio, secondo gli obiettivi predefiniti dallo stesso Commissario Straordinario;

D E T E R M I N A

1. di DARE ATTO che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di AFFIDARE, per le motivazioni di cui in premessa ed ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., alla ditta GRUPPO MARCHE INFORMATICA Srl di Macerata, il servizio di assistenza software dell'edilizia privata per l'anno 2019, compresi modulo software per integrazione con procedure protocollo Halley (con personalizzazioni) e modulo di interoperabilità con software SUE in uso per la gestione delle pratiche della ricostruzione privata post sisma, al prezzo di € 1.952,00 + IVA 22% di € 429,44, per un totale di € 2.381,44;

3. di STABILIRE, ai sensi dell'articolo 192 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, quanto segue:
   - il fine che il contratto intende perseguire è garantire il funzionamento dei programmi di gestione delle attività dell'Ufficio Urbanistica, Edilizia e SUE;
   - l'oggetto del contratto è, quindi, il servizio di assistenza per l'anno 2019 dei programmi informatici dell'edilizia privata sopra descritti;
   - il contratto verrà stipulato mediante corrispondenza, ai sensi dell'articolo 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016;
   - il sistema ed il criterio di affidamento sono quelli descritti in narrativa;

4. di IMPEGNARE, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, la spesa di € 2.381,44 al capitolo 110312/5 "Spese di funzionamento Ufficio Urbanistica" del bilancio corrente, sul quale la sottoscritta ha verificato la disponibilità finanziaria;

5. di DARE ATTO che la sottoscrizione della presente determina equivale ad attestazione di regolarità tecnica, attestante la regolarità, la legittimità e la correttezza dell'azione amministrativa, prescritta dall'articolo 147-*bis*, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;

6. di DISPORRE la pubblicazione della presente determinazione all'albo pretorio on line, nonché nell'apposita sezione del sito internet istituzionale denominata *"Amministrazione Trasparente"*;

7. di TRASMETTERE il presente provvedimento al Funzionario responsabile del Servizio Finanziario ai sensi e per gli effetti dell'articolo 183, comma 7, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.-

* * * * * *

Il Responsabile del Settore
F.to Arch. PATRIZIA ROGANTI

In relazione al disposto di cui all'art. 147-*bis*, comma 1, e all'art. 183, comma 7, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, si appone il visto di regolarità contabile e si attesta la copertura finanziaria del presente provvedimento.

Treia, 10-04-2019

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Rag. ELISABETTA ORAZI

Impegno contabile n.	Liquidazione n.
Accertamento contabile n.	

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata sito web istituzionale di questo Comune in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi fino al 02-08-2019

Treia, 18-07-2019

Il Responsabile delle Pubblicazioni
F.to Dott.ssa LILIANA PALMIERI

È copia conforme all'originale.

Treia, 18-07-2019

Il Responsabile del I Settore
Dott.ssa LILIANA PALMIERI